# COMUNE DI ALÌ TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**UFFICIO SEGRETERIA**

## Provvedimenti riservati alla competenza del Sindaco

**DETERMINA N. 13 del 06/11/2017**

**OGGETTO**: Attribuzione indennità di risultato agli incarichi di P.O. con funzioni per gli anni 2015-2016

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che l'art. 10 del CCNL – Comparto Autonomia Locali, sottoscritto il 31/03/1999, statuisce che"....*il trattamento economico accessorio del personale della cat. D titolare delle posizioni di cui all'art. 8, è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato; ...che l'importo dell'indennità di posizione varia da un minimo di ex £ 10.000.000 ad un massimo di ex £ 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità; ...che l'importo dell'indennità di risultato varia da un minimo del 105 ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuiti".*

**VISTE** le richieste agli atti dei Responsabili d'Area, tendenti ad ottenere l'attribuzione e l'erogazione dell'indennità di risultato per gli anni 2015-2016;

**PRESO ATTO** che le relative risorse sono state, regolarmente, postate nei capitoli dei bilanci per gli esercizi di riferimento;

**DATO ATTO,** pertanto, che i Responsabili d'Area hanno ottemperato alle loro funzioni, per il raggiungimento degli obbiettivi, predeterminati dall'Organo esecutivo con l'adozione dei Piani esecutivi di gestione per gli anni di riferimento, garantendo così, l'erogazione dei servizi ai cittadini-utenti, dando piena attuazione agli obiettivi assegnati;

**RICHIAMATA** la sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce n. 9497/08 del 13.11.2008 che sancisce che ..."*l'amministrazione non può omettere la valutazione del risultato al fine di attribuire o meno la stessa e che l'istante non è titolare di una mera aspettativa (non tutelare), ma di un interesse legittimo pretensivo, correlato ad una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva e quindi giuridicamente protetta";*

**RICHIAMATA** ancora la sentenza della Corte dei Conti sez. giurisdizionale Veneto, n. 398/2009;

**CONSIDERATO,** pertanto, che i Responsabili d'Area sono portatori di interesse legittimo e che quindi la mancata adozione di provvedimenti idonei non può ledere il diritto alla percezione dell'indennità di risultato per gli anni considerati, dato atto che gli obiettivi, assegnati con il PEG per anni di riferimento, sono stati raggiunti con l'espletamento delle funzioni tipiche della categoria, anche dai Responsabili d'Area;

**RITENENDO** il lavoro espletato dai Responsabili d'Area meritorio di valutazioni positive, giacchè gli obiettivi sono stati raggiunti e quindi riconoscere agli stessi il diritto all'indennità di risultato per gli anni 2015-2016;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

**RICONOSCERE** l'indennità di risultato ai Responsabili d'Area come segue:

per l'anno 2015 nella misura del 25% dell'indennità di posizione;

per l'anno 2016 nella misura del 25% dell'indennità di posizione:

TRASMETTERE al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria per gli adempimenti conseguenti,.

IL SINDACO
Giuseppe Marino

**VISTO**, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Dott.ssa Rosa Puliatti

Alì Terme, 08-11-2017

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____, N° Reg._____

IL SEGRETARIO COM..LE

Alì Terme,